

REGOLAMENTO:GESTIONE ED USO IMPIANTI SPORTIVI

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2018

TITOLO PRIMO

OGGETTO – DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI

Art. 1- Oggetto e finalità del regolamento

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto l'uso e la gestione degli impianti sportivi, spazi sportivi e del tempo libero di proprietà comunale. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
- 2) L'uso dei impianti sportivi è improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine sono da considerare di interesse generale:
 - a. l'attività normativa per preadolescenti e adolescenti;
 - b. l'attività sportiva per le scuole;
 - c. l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - d. l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - e. l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
- 3) I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini.
- 4) I servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
- 5) I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
- 6) Il Comune di Collelongo riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.
- 7) Il Comune di Collelongo riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- 1) **Impianto Sportivo:** luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive. Gli impianti Sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive,
- 2) **Attività ludico-motoria/amatoriale:** attività praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico

COMUNE DI COLLELONGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

della persona. L'attività ludico-motoria/amatoriale, non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede un aspetto competitivo.

- 3) **Attività sportiva non agonistica:** Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti:
 - a. Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell'ambito delle attività parascalastiche in orario extra-curriculare;
 - b. Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;
 - c. Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.
- 4) **Attività sportiva agonistica:** Per attività agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale. Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 5) **Forme d'utilizzo e Gestione:** modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi.
- 6) **Concessione in uso:** provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività nello stesso previste per un periodo di tempo limitato (giorni- ore), dietro un corrispettivo espressamente previsto nel Tariffario allegato al presente Regolamento.
- 7) **Tariffe:** somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto.
- 8) **Impianti a rilevanza economica:** impianti che pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette al concessionario di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538).
NOTA: La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato. (T.A.R. Liguria II Sez., 28/4/2005 n°527, Tar Sardegna sez.I 2/8/2005 n. 1729, Tar Lombardia Milano sez.III 20/12/2005 n. 5633).
- 9) **Impianti non a rilevanza economica:** impianti nei quali viene erogato un servizio non a rilevanza economica, ossia un servizio che si ritiene debba essere reso alla collettività anche al di fuori di una

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

logica di profitto d'impresa e che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538).

- 10) **Concessione di servizi:** contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art. 3, comma 1, lett. vv) DLgs 50/2016)
- 11) **Rischio operativo:** rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile (art. 3, comma 1, lett. zz) DLgs 50/2016).

Art. 3 Riferimenti normativi

- 1) Il presente Titolo del Regolamento recepisce le direttive dell'art.90 della Legge 27 dicembre 2012, della Legge Regionale n.27 del 19/06/2012 e le indicazioni delle ultime Linee Guida e Delibere dell'ANAC in materia di concessione di impianti sportivi comunali (in ultimo Delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016). Recepisce, inoltre, le indicazioni Comunitarie in riferimento all'impossibilità di prevedere nelle convenzioni di gestione i rinnovi taciti.

Art. 4 Classificazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi sono classificati come segue:

1) Impianti a rilevanza economica:

- a. Piscina scoperta - via Chiaravalle.
- b. Palestra - via Chiaravalle.
- c. Campo di Calcetto all'aperto- via Chiaravalle.
- d. Bocciodromo al coperto -n. 3 campi - via Chiaravalle.
- e. Campo di Calcio- via Chiaravalle.

2) Impianti non a rilevanza economica:

- a. Palestre Scolastica ";

- 3) È di competenza del Consiglio Comunale la dichiarazione di impianto sportivo di rilevanza economica o privo di rilevanza economica.

Art. 5- Uso e classificazione impianti

- 1) Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso e gestione della Federazione CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive iscritte all'Albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive,

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

formative, ricreative, sociali, amatoriali e culturali. L'utilizzo è inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

- 2) Sarà cura dell'Ufficio Tecnico provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio.

Art. 6- Tipologia gestione

1) Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Collelongo e le loro attrezziature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.

- 2) La loro gestione può essere effettuata solamente con le seguenti modalità:

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni Sportive mediante apposite convenzioni.

3) In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse, in conformità ad apposito progetto proposto dalle associazioni all'Ufficio Tecnico Comunale e approvato dalla Giunta comunale.

4) La gestione degli impianti sportivi che rivestano **rilevanza economica**, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

TITOLO SECONDO

COMPETENZE

Art. 7- Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- la Consulta dello Sport, se istituita;
- i Responsabili dei Servizi, ognuno per le proprie competenze.

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 8 - Competenze del Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo e programmazione quali:

- a. l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- b. l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- c. la dichiarazione di impianto sportivo di rilevanza economica o di non rilevanza economica sia esso esistente o di nuova costituzione e/o acquisizione
- d. l'approvazione degli schemi di convenzione per la gestione in concessione degli impianti sportivi a rilevanza economica.

NOTA: L'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla competenza del consiglio comunale, alla lett. c), l'approvazione delle sole convenzioni stipulate con altri comuni o con la provincia - rimanendo escluse quelle tra l'ente locale e altri soggetti, pubblici o privati, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge - e alla lett. e), «...l'affidamento di attività o servizi». In quest'ultimo caso, il consiglio è competente a stabilire se procedere alla concessione di pubblici servizi o all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione nonché ad indicare una data modalità di gestione del servizio e di affidamento dello stesso.

Art. 9- Competenze della Giunta Comunale

- 1) Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a. la concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b. alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.

- 2) Con il presente Regolamento, inoltre, il Consiglio delega la Giunta Comunale per l'approvazione degli schemi di convenzione per gli impianti sportivi non a rilevanza economica e per la modifica e/o approvazione delle tariffe d'uso degli impianti.

Art. 10 – Competenze della Consulta dello Sport

- 1) Qualora istituita la Consulta dello Sport è organo consultivo, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel Regolamento della Consulta stessa.

Art. 11 Competenze dei responsabili dei servizi

- 1) Spetta ai Responsabili dei servizi, ognuno per le proprie competenze:
 - a. provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
 - b. rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- c. stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta e verificare il puntuale adempimento di quanto in esse previsto;
- d. curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- e. esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO TERZO

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art. 12 Forme di gestione impianti sportivi con rilevanza economica

- 1) La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti, deve essere affidata, qualora il Comune non intenda gestirli direttamente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice, con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili).
- 2) Gli impianti sportivi a rilevanza economica possono essere dati in gestione per un massimo di anni **20.** (*ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.e) L.R. n. 27 del 19/06/2012 come modificato dall'art. 7 della LR 25/2013*)
- 3) La durata della concessione può essere superiore a 20 anni ma comunque inferiore a 30 nel solo caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. la concessione di servizi preveda investimenti economici del concessionario sull'impianto sportivo;
 - b. il piano economico finanziario presentato dal concessionario evidensi, in maniera inequivocabile, la necessità, al fine di ammortizzare gli investimenti effettuati, di prolungare la gestione oltre i 20 anni;
 - c. l'investimento del concessionario riguardi lavori di manutenzione straordinaria e/o nuova costruzione;
 - d. i beni di nuova costruzione vengano acquisiti al patrimonio comunale non appena ultimati;
 - e. i beni oggetto di intervento vengano riconsegnati, a fine concessione, perfettamente funzionanti, utilizzabili e manutenuti.
- 4) I criteri per la valutazione dell'offerta per la concessione del servizio, sono stabiliti nella singola procedura, nel rispetto, comunque, dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, secondo quanto indicato dalla L. R. 27/19.06.2012 e s.m.i., tra i seguenti:
 - a. rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
 - c. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - d. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - e. livello di attività svolta;
 - f. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto

COMUNE DI COLLELONGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- 5) Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l'Ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 4 del presente articolo, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate:
 - a. progetto di utilizzo;
 - b. offerta economica;
 - c. piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
 - d. la previsione di interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente.
- 6) L'Ente si riserva di individuare eventualmente ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 4 e 5 del presente articolo, individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per i requisiti individuati, di cui al comma 4, non potrà superare il 15% del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
- 7) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Art. 13 Forme di gestione impianti sportivi privi di rilevanza economica

- 1) La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. Anche nel caso di impianti sportivi privi di rilevanza economica, pertanto, va posta in essere dall'ente locale una procedura di evidenza pubblica anche se semplificata (Consiglio di Stato sez. V 29/12/2009 n. 8914).
- 2) La procedura di evidenza pubblica, ove non si opti per ampliare la platea degli aspiranti includendo anche soggetti diversi da quelli impegnati nello sport, può, in caso di impianti privi di rilevanza economica, essere limitata ai seguenti soggetti:
 - a. società e associazioni sportive dilettantistiche,
 - b. enti di promozione sportiva,
 - c. discipline sportive associate
 - d. Federazioni sportive nazionali,
 - e. consorzi, gruppi e associazioni fra i precedenti soggetti.
- 3) La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può essere affidata per un massimo di anni 12.
- 4) Nel caso in cui la gestione sia affidata in forma gratuita, ovvero senza un canone d'uso, la durata dell'appalto non può essere superiore a 5 anni. Tale limite può essere elevato, fino al massimo di cui al precedente punto 3), nel caso in cui la società concessionaria proponga al Comune, e si impegni a realizzare, un progetto di investimento economico finalizzato a migliorare le infrastrutture degli impianti

COMUNE DI COLLELONGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

o a farsi carico della manutenzione straordinaria. Nel qual caso la durata della concessione va dimensionata, sempre nei limiti di cui al punto 3), facendo riferimento al valore dell'investimento ed al canone d'uso della struttura (*es: canone annuo = € 2.000, investimento € 18.000, concessione 9 anni; canone annuo = € 2.000, investimento € 30.000, concessione 12 anni*).

- 5) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Art. 14 Garanzie

- 1) Per qualunque tipo di impianto le convenzioni devono prevedere che il Concessionario, all'atto della stipulazione della convenzione, debba essere tenuto a prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni di lieve entità derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno a mezzo di polizza assicurativa. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.
- 2) Per qualunque tipo di impianto le convenzioni devono prevedere che il Concessionario, stipuli una specifica polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni prodotti all'impianto oggetto di concessione e alle sue pertinenze, oltre che polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale definito dagli uffici volta per volta, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.
- 3) In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad un valore definito di volta in volta dagli uffici.
- 4) Laddove fornita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, la garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fideiussioni dovranno essere rese in favore del "Comune di Collelongo" e intestate al Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

- 5) La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte del Concessionario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Art. 15 Manutenzioni

- 1) La manutenzione ordinaria deve essere sempre prevista a carico del concessionario.
- 2) La manutenzione straordinaria deve essere prevista obbligatoriamente a carico del concessionario per affidamenti di impianti a rilevanza economica che prevedano una durata di concessione superiore a 10 anni. In caso di durata pari o minore la manutenzione straordinaria è, di norma, di competenza del Comune.
- 3) Il Concessionario al fine di mantenere l'impianto sportivo in efficienza si obbliga:
 - a. ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, predisponendo un piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
 - b. ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria offerti ed accettati in sede di affidamento e divenuti parte integrante del contratto di concessione.
 - c. a registrare gli interventi manutentivi eseguiti su apposito Registro delle Manutenzioni, secondo il modello fornito dalla Civica Amministrazione come da piano di manutenzione previsto al precedente punto a) e con l'obbligo di conservazione dello stesso sull'impianto. Nel Registro delle manutenzioni, dovranno comunque essere indicate le date, le modalità il soggetto esecutore di ciascun intervento che sarà effettuato lungo il periodo di concessione. Il Registro, che non sostituisce eventuali registri obbligatori (caldaie, impianti ecc.), dovrà essere resoddisponibile ad ogni controllo.
- 4) In fase di predisposizione del Bilancio, annualmente, è prevista una voce di spesa a sostegno di una programmazione di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti sportivi comunali, con priorità per gli interventi che prevedono la messa a norma degli impianti.

Art. 16 Concessioni degli impianti sportivi per esigenze temporanee

- 1) La Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione l'impianto, fatto salvo il diritto al rimborso, a carico dell'utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da quest'ultimo, determinati su base forfettaria da parte del competente Ufficio Comunale.
- 2) Le Federazioni sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive regolarmente affiliate a detti Organismi, i Circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali che richiedono l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali devono indirizzare

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

al Comune domanda scritta nella quale deve essere specificata la disciplina praticata, l'orario ed il giorno in cui intendono utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisce ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva.

- 3) Per le manifestazioni gratuite o a pagamento o per altre necessità emerse nel corso dell'attività, le domande di cui sopra dovranno essere inoltrate al Comune almeno trenta giorni prima delle manifestazioni stesse.

Art. 17 Obblighi del Concessionario.

- 1) Il Concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni che saranno parte integrante dei relativi contratti sottoscritti con il Comune:
- deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
 - non può subconcedere il servizio e la gestione o l'uso anche parziale degli impianti a terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. È ammessa, previ accordi con il Comune, la subconcessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario;
 - è obbligato ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune; deve comunicare tempestivamente il verificarsi di fatti derivanti da eventi calamitosi o di forza maggiore in genere, al fine di definire con ogni ragionevole urgenza la sospensione dell'utilizzo dell'impianto, i danni subiti, la residua funzionalità anche al fine di vedere eventualmente sospeso il pagamento del canone concessorio;
 - deve entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, dettagliare il progetto di utilizzo presentato in sede di affido ed in particolare i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole, agli allenamenti, ai corsi di avviamento, al pubblico ed alle manifestazioni che intende svolgere l'anno successivo e darne immediata comunicazione al Comune;
 - risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo;
 - risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, esibizione o gara dal Concessionario stesso organizzata;
 - è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Collelongo e i suoi obbligati da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, mallevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori;

- h. è espressamente obbligato ad attenersi e a far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione;
- i. deve vietare l'introduzione, all'interno dell'impianto di automezzi (eccetto quelli di soccorso), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, oggetti esplosivi, oggetti contundenti, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive;
- j. deve attenersi, nella conduzione dell'impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienicosanitarie vigenti;
- k. deve tenere appositi registri indicanti le presenze degli utenti. Tali registri sono messi a disposizione del Comune, nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento;
- l. deve mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune in forza del Regolamento;
- m. deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, attrezzature, materiale in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
- n. deve sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto, comprese le spese di amministrazione ove l'impianto sia in condominio;
- o. deve garantire scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti all'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- p. deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- q. deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il Concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi.
Il Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra Concessionario e terzi;
- r. deve esonerare e mallevare il Comune di Collelongo da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto forma oggetto del presente atto;
- s. deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, specie per gli impianti, le attrezzature ed il materiale, nonché di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice con clausole e per massimali di gradimento del Comune;

- t. deve liquidare le spese relative alla stipula dell'atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle imposte per la durata dello stesso;
- u. deve rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati;
- v. deve essere in regola con il pagamento del canone annuale;
- w. non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dalla proprietà. Il Concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti l'attività sportiva esercitata, mallevando il Comune da ogni responsabilità;
- x. deve applicare le tariffe stabilite annualmente dalla Civica Amministrazione come tetto massimo;
- y. deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate;
- z. deve attuare il progetto di utilizzo e il piano dettagliato delle manutenzioni presentato in sede di affido e contrattualizzato e deve presentare annualmente copia del bilancio societario approvato e corredato da idonea relazione nella quale siano dettagliate le singole poste ed indicate separatamente le entrate e le uscite riferite alla conduzione della struttura da quelle relative all'attività sportiva.

Art. 18 Deposito di oggetti negli impianti.

- 1) Indumenti ed altro materiale personale non potranno essere depositati o, comunque, lasciati, nei locali dell'impianto sportivo comunale, se non per il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva.
- 2) Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.
- 3) Grandi e piccoli attrezzi potranno essere depositati o lasciati in spazi appositi previa autorizzazione del Servizio Impianti Sportivi.
- 4) Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.

Art. 19 Condizioni dell'impianto.

- 1) La concessione del servizio e il conseguente affidamento della gestione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano.

Art. 20 Pubblicità

- 1) Qualsiasi forma di pubblicità, all'interno dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento del servizio, deve essere sempre autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.
- 2) Di norma il Concessionario, previa l'autorizzazione di cui al precedente comma, potrà gestire la pubblicità commerciale all'interno delle strutture oggetto della concessione, trattenendone i relativi introiti, fermo

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito territoriale comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza. Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.

- 3) Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che da esse possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità.
- 4) Le tariffe di pubblicità, determinate a norma di legge e Regolamento comunale, sono a carico del Concessionario. È data facoltà al Concessionario di subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale negli stessi termini e alle stesse condizioni previste nel presente articolo.

Art. 21 Attività economiche

Il Concessionario ha facoltà di gestire nell'ambito dell'impianto sportivo, nel rispetto delle norme relative al commercio e previa autorizzazione dei competenti uffici eventuali attività accessorie che possano dare sostegno economico alla conduzione dell'impianto stesso (sommistrazione alimenti e bevande, vendita articoli sportivi, ecc.). È fatto divieto di installare impianti e commercializzare articoli connessi al gioco d'azzardo.

Art. 22 Facoltà del concessionario.

Il Concessionario dell'impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme di comportamento previste dal Regolamento di utilizzo dell'impianto o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.

Art. 23 Decadenza

- 1) Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a. uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
 - b. inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di obblighi di manutenzione a carico del Concessionario, nonché inosservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento in materia di obblighi del Concessionario;
 - c. inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;
 - d. morosità nel pagamento dei canoni della concessione;
 - e. indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal Concessionario;
 - f. esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell'impianto ed accessori senza la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale;
 - g. in casi di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa all'impianto sportivo, da parte del Concessionario o dei suoi utilizzatori;

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- h. gravi violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 16 del presente Regolamento con particolare riferimento a quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro e gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori.
- 2) Fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni, in caso di decadenza, il Concessionario può chiedere, sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 3, il rimborso delle somme investite in manutenzione straordinaria, purché siano state preventivamente autorizzate da parte dei competenti Uffici Comunali sia da un punto di vista patrimoniale sia edilizio e fatti, quindi, salvi i titoli abilitativi eventualmente occorrenti.
- 3) Il competente Ufficio comunale determinerà il periodo necessario per il completo ammortamento dell'investimento effettuato dal Concessionario nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza, in base agli ordinari criteri di calcolo applicati in casi analoghi. Stabilito il valore economico di ogni singola annualità di ammortamento, il rimborso sarà concretamente determinato con riferimento all'effettivo periodo di tempo contrattuale non goduto.

Art. 24 Revoca.

- 1) Indipendentemente da quanto esposto negli articoli precedenti, in ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso al Concessionario è rimborsato:
- a. il valore delle opere di manutenzione straordinaria eventualmente realizzate a seguito di preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio, al netto degli ammortamenti;
 - b. le penalità e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore attuale della parte del servizio, pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione (art. 176, comma 4, Dlgs 50/2016).

Tale disposizione è valida per gli impianti sportivi a rilevanza economica.

TITOLO QUARTO

UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 25 Obiettivi

- 2) Il Comune di Collelongo, al fine di promuovere lo sport e sostenere le associazioni sportive, le quali svolgono un fondamentale ruolo sociale sul territorio, dispone la temporanea concessione delle palestre annesse agli edifici scolastici in orario extra scolastico, così come previsto dall'art. 12 della L. 4 Agosto 1977 n. 517 alle associazioni sportive che ne facciano richiesta.

Art. 26 Soggetti richiedenti

- Possono avanzare richiesta di concessione delle palestre le Associazioni Sportive affiliate alle F.S.N. e gli Enti di Promozione Sportiva che per statuto svolgono la propria attività senza fini di lucro.
- Sono esclusi dalla concessione le Associazioni e gli Enti che intendano svolgere attività perseguitando fini di lucro o di propaganda ideologica di parte.

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- 3) Sono, altresì, esclusi dalla concessione quelle Associazioni o Enti che si trovino in una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27 Modalità presentazione della richiesta

- 1) I soggetti di cui al precedente articolo che vogliono presentare richiesta devono compilare l'apposito modulo predisposto dagli uffici e inoltrarlo all'Ufficio Impianti Sportivi del Comune di Collelongo entro il 15 agosto di ogni anno. Le domande presentate oltre i termini, saranno vagilate singolarmente ed accolte salvo disponibilità.
- 2) L'istanza dovrà contenere, almeno:
 - a. Intestazione del soggetto richiedente;
 - b. Attestazione di affiliazione al CONI o attestazione di affiliazione ad Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
 - c. Il tipo di attività svolta;
 - d. La partecipazione, nell'a.s. precedente, a campionati con indicazione del livello;
 - e. Il numero degli iscritti degli ultimi 3 anni distinti per attività di tipo formativo ed attività di tipo agonistico;
 - f. Strutture Pubbliche utilizzate l'anno precedente;
 - g. Eventuale utilizzo di impianti sportivi di proprietà o in gestione. In tal caso dovrà essere comprovata l'insufficienza delle strutture già in utilizzo la cui valutazione spetta al Comune;
 - h. Eventuali richieste di utilizzo di altre strutture pubbliche. Dovrà essere indicata la struttura, il numero di giorni e il numero di ore richieste;
 - i. Indicazione dell'eventuale quota di partecipazione richiesta agli iscritti.
- 3) L'Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'assegnazione degli spazi.

Art. 28 Assegnazione Palestra

- 1) Entro il 30 agosto l'Ufficio Impianti Sportivi del Comune procederà all'assegnazione degli spazi all'interno della palestra scolastica comunale, sentiti i Dirigenti Scolastici, sulla base dei criteri fissati con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 29 Garanzie

- 1) Prima dell'ottenimento della concessione, valida per un solo anno scolastico, il responsabile dell'Associazione Sportiva o dell'Ente di Promozione Sportiva dovrà presentare apposita polizza fidejussoria o bancaria di seguito meglio specificata e dovrà sottoscrivere il disciplinare per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali predisposto dagli uffici.
- 2) Ogni soggetto autorizzato ad utilizzare in forma continuativa la palestra deve stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale che assicuri eventuali danni sino alla concorrenza di euro 500,00.
- 3) Nella polizza fidejussoria deve essere esplicita la piena e immediata disponibilità della somma per:

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- a. Ripristino diretto, da parte dell'Amministrazione Comunale, dei danni arrecati, laddove l'associazione non abbia provveduto nei termini indicati dall'Ufficio Impianti Sportivi;
 - b. Pagamento dei canoni non versati allo scadere della seconda mensilità di morosità.
- 4) Nel caso di utilizzo della polizza fidejussoria, la stessa dovrà essere reintegrata all'importo originario, a cura del concessionario, entro il termine di 30 giorni.

Art. 30 Manifestazioni, Gare, Saggi

- 1) Per lo svolgimento di manifestazioni quali gare ufficiali, saggi etc., l'associazione sportiva dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Impianti Sportivi compilando il modulo allegato al presente regolamento (**ALLEGATO A**). La richiesta dovrà pervenire agli uffici Comunali almeno 15 giorni prima la data dell'evento. Per l'uso delle strutture dovrà essere corrisposto il canone orario fissato dalla Giunta Comunale, il quale verrà annualmente aggiornato, in base all'indice ISTAT, con Determina del Servizio tecnico entro il 30 agosto di ogni anno. L'Ufficio Impianti Sportivi, verificata la possibilità di concedere in uso la palestra, rilascerà parere positivo rispetto all'utilizzo della stessa richiedendo il pagamento del canone dovuto che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento del parere stesso. L'autorizzazione all'utilizzo della palestra sarà rilasciata dall'Ufficio Tecnico subordinatamente alla presentazione della ricevuta del versamento effettuato e contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito disciplinare d'utilizzo (**ALLEGATO B**). Il mancato utilizzo della palestra nel giorno e negli orari autorizzati, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale o all'Istituto Scolastico, non dà diritto all'Associazione/Ente di Promozione Sportiva di richiedere il rimborso per quanto versato.

Art. 31 Canone d'uso

- 1) Per l'uso continuato durante l'anno delle palestre scolastiche di proprietà comunale dovrà essere corrisposto il canone orario fissato Titolo VII, il quale verrà annualmente aggiornato, in base all'indice ISTAT, con Determina del servizio preposto.
- 2) Il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di utilizzo secondo quanto indicato nel disciplinare d'utilizzo delle palestre scolastiche comunali. La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Impianti Sportivi entro la medesima scadenza.
- 3) L'importo dovuto mensilmente sarà calcolato sulla base delle ore richieste ed autorizzate dagli uffici.

Art. 32 Disposizioni di utilizzo

- 1) L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.
- 2) Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico del concessionario.
- 3) Nel caso in cui l'associazione, per motivi organizzativi, non possa usufruire della palestra deve comunicarlo all'Ufficio Impianti Sportivi con un preavviso di almeno 7 giorni e solo in tal caso non sarà tenuta al pagamento delle ore non sfruttate.

COMUNE DI COLLELONGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- 4) Qualora tale circostanza dovesse verificarsi con cadenza regolare o frequente, gli uffici, a loro insindacabile giudizio, ridurranno il monte ore assegnato.
- 5) Nel caso in cui l'associazione non provveda nei termini ad inoltrare la suddetta comunicazione o non usufruisca della palestra nelle ore concesse per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale o all'Istituto Scolastico, la tariffa oraria sarà comunque dovuta.
- 6) E' vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possano ridurne la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico.
- 7) L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola e dalle altre associazioni.
- 8) Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria funzionalità iniziale, con una completa pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.
- 9) E' fatto obbligo a chiunque abbia accesso alla palestra di munirsi di adeguata calzatura al fine di non arrecare danni alla pavimentazione o sporcarla.
- 10) E' fatto divieto al concessionario di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Comune. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione ottenuta.
- 11) Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti a persone e danni a cose durante l'utilizzo della palestra. A tal fine l'associazione, prima dell'inizio dell'attività sportiva, è tenuta a verificare l'integrità della palestra, dei servizi annessi e delle vie di fuga utilizzabili. È altresì tenuta a produrre un apposito Piano di Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui accerti la presenza di danni è tenuta a documentarli e a comunicarli immediatamente all'Ufficio Impianti Sportivi del Comune e al Dirigente Scolastico.

Art. 33 Sospensione e revoca della autorizzazione

- 1) L'Ufficio Impianti Sportivi del Comune procederà d'ufficio a sospendere temporaneamente l'attività delle associazioni o a revocare l'autorizzazione per l'utilizzo delle palestre nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento del canone entro i termini previsti all'art.31;
 - b. utilizzo della palestra da parte di soggetti non iscritti all'Associazione;
 - c. utilizzo della palestra al di fuori dei giorni o orari concessi dall'Ufficio Impianti Sportivi;
 - d. mancata o insufficiente pulizia dei locali o utilizzo improprio dell'impianto anche a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico.

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO QUINTO

TARIFFE

Art. 34- Determinazione tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Art. 35- Modalità di pagamento

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
3. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
4. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
5. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.
6. Le società che non ottemperino agli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salvo ogni azione per il recupero delle somme dovute.
7. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.
8. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 36- Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito degli impianti a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta Comunale stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
 - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- utilità sociale della manifestazione.

TITOLO SESTO

RINVII E NORME TRANSITORIE

Art. 37- Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- Alla Legge Regione Abruzzo n. 15 del 07/06/2013 (modifica alla L.R. n. 27 del 19/06/2012);
- Alla Legge Regione Abruzzo n. 27 del 19/06/2012, per la disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Regione Abruzzo;
- all'art. 90 comma 25, L.n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D.LG.s. n.267 del 18/08/2000 e smi per le norme di gestione degli impianti sportivi;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inherente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento;
- D. Lgs. 50/2016 e Succ. mod. ed integr..

Art. 38– Norme transitorie

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO SETTIMO

ALLEGATI

All. A)

Richiesta Utilizzo Palestra Scolastica Anno 20__/20__

Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a.....in qualità di presidente/legale rappresentante della associazione sportiva/ente di promozione sportiva denominata/o.....

P.IVA..... C.F.....

con sede legale e/o operativa a

in

e-mail.....

telefono

affiliata alla FSN.....iscritta al registro nazionale delle associazioni sportive del coni con il n°..... consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA

- 1) Di svolgere la propria attività senza fini di lucro
- 2) Di non trovarsi in alcuna situazione debitoria nei confronti del Comune di Collelongo
- 3) Che l'Associazione si è iscritta nell'A.S. precedente ai seguenti campionati (indicare il livello: Prov-Reg-Naz)

- 4) Numero degli iscritti e risultati raggiunti negli ultimi 3 anni:

ANNO ____ / ____

- Attività di tipo formativo: _____
- Attività di tipo agonistico: _____
- Diversamente Abili: _____
- Risultato Raggiunto: _____

ANNO ____ / ____

- Attività di tipo formativo: _____
- Attività di tipo agonistico: _____
- Diversamente Abili: _____
- Risultato Raggiunto: _____

ANNO ____ / ____

- Attività di tipo formativo: _____
- Attività di tipo agonistico: _____
- Diversamente Abili: _____
- Risultato Raggiunto: _____

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

* Strutture Pubbliche utilizzate l'anno precedente:

- o Struttura: _____
* Ore settimanali utilizzate: _____
o Struttura: _____
* Ore settimanali utilizzate: _____
o Struttura: _____
* Ore settimanali utilizzate: _____

Numero di impianti sportivi di proprietà o in gestione utilizzati: _____

Richieste di utilizzo di altre strutture pubbliche inoltrate (o che si intendono inoltrare) ad Enti diversi dal Comune:

- 1) Ente: _____ Palestra richiesta: _____
Giorni e orari _____
2) Ente: _____ Palestra richiesta: _____
Giorni e orari _____

Quota di partecipazione richiesta agli iscritti:

- Attività di tipo Formativo: € _____
- Attività di tipo Agonistico: € _____

CHIEDE

di poter usufruire durante l'A.S. ____ / ____ della palestra scolastica comunale:

periodo dal _____ al _____

GIORNI	ORARI
LUNEDI'	
MARTEDI'	
MERCOLEDI'	
GIOVEDI'	
VENERDI'	
SABA TO	
DOMENICA	

periodo dal _____ al _____

GIORNI	ORARI
LUNEDI'	
MARTEDI'	
MERCOLEDI'	
GIOVEDI'	
VENERDI'	
SABA TO	
DOMENICA	

Collelongo, lì _____

Si allega alla presente copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

All. B)

SCHEMA DISCIPLINARE D'USO PALESTRA SCOLASTICA

Il sottoscritto _____, nato a _____, il ____/____/_____, C.F. _____, e
residente in _____, alla via _____ in qualità di legale rappresentante
della Associazione/Ente di Promozione
Sportiva _____ con sede a _____ in via _____ codice fiscale/partita I.V.A.
dell'Associazione _____, affiliata a _____, iscritta al registro CONI delle
Associazioni Sportive al n° _____,

DICHIARA

- 1) di utilizzare la palestra e i locali ad essa funzionalmente annessi giorno ____/____/____ dalle ore _____ alle ore _____;
- 2) di impegnarsi al rispetto di quanto indicato nel Regolamento degli Impianti Sportivi al Titolo IV;
- 3) di accettare tutte le seguenti disposizioni di utilizzo:
 - L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.
 - Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico del concessionario.
 - Nel caso in cui l'associazione, per motivi organizzativi, non possa usufruire della palestra deve comunicarlo all'Ufficio Impianti Sportivi con un preavviso di almeno 7 giorni e solo in tal caso non sarà tenuta al pagamento delle ore non sfruttate.
 - Qualora tale circostanza dovesse verificarsi con cadenza regolare o frequente, gli uffici, a loro insindacabile giudizio, ridurranno il monte ore assegnato.
 - Nel caso in cui l'associazione non provveda nei termini ad inoltrare la suddetta comunicazione o non usufruisca della palestra nelle ore concesse per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale o all'Istituto Scolastico, la tariffa oraria sarà comunque dovuta.
 - È vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possano ridurne la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Dirigente Scolastico.
 - L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola e dalle altre associazioni.
 - Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria funzionalità iniziale, con una completa pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.

COMUNE DI COLLELONGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- È fatto obbligo a chiunque abbia accesso alla palestra di munirsi di adeguata calzatura al fine di non arrecare danni alla pavimentazione o sporcarla.
- È fatto divieto al concessionario di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Comune. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione ottenuta.
- Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti a persone e danni a cose durante l'utilizzo della palestra. A tal fine l'associazione, prima dell'inizio dell'attività sportiva, è tenuta a verificare l'integrità della palestra, dei servizi annessi e delle vie di fuga utilizzabili. È altresì tenuta a produrre un apposito Piano di Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui accerti la presenza di danni è tenuta a documentarli e a comunicarli immediatamente all'Ufficio Impianti Sportivi del Comune e al Dirigente Scolastico.

- 3) di assumere ogni responsabilità in ordine all'uso corretto della struttura di cui trattasi, in particolare accollandosi l'onere di provvedere alla pulizia dell'impianto e degli annessi servizi igienici e degli altri locali eventualmente utilizzati (ingressi, ecc.) e alle spese, ivi comprese quelle inerenti all'eventuale impiego di personale;
- 4) che presiederanno all'attività i seguenti dirigenti responsabili (la presenza di almeno uno dei predetti è condizione indispensabile per l'accesso degli atleti e/o praticanti nella palestra):

1. (Nominativo) _____
(Indirizzo) _____
(Recapito Telefonico) _____

2. (Nominativo) _____
(Indirizzo) _____
(Recapito Telefonico) _____

- 5) di impegnarsi altresì al rispetto di tutte le normative in materia assicurativa, fiscale e di ogni altro tipo riferite all'attività di che trattasi;
- 6) di impegnarsi a corrispondere il canone d'uso tassativamente nei termini previsti dal Regolamento degli Impianti sportivi vigente e di essere consapevole che gli uffici procederanno d'ufficio alla revoca della concessione in caso di mancato pagamento nei termini ivi previsti.

Collelongo, lì _____

Per l'Associazione/Ente di Promozione Sportiva _____

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Sommario

TITOLO PRIMO	1
OGGETTO – DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI	1
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	1
Art. 2 – Definizioni	1
Art. 3 Riferimenti normativi.....	3
Art. 4 Classificazione degli impianti.....	3
Art. 5- Uso e classificazione impianti.....	3
Art. 6 - Tipologia gestione.....	4
TITOLO SECONDO	4
COMPETENZE.....	4
Art. 7- Quadro delle competenze	4
Art. 8 - Competenze del Consiglio Comunale.....	5
Art. 9 - Competenze della Giunta Comunale.....	5
Art. 10 – Competenze della Consulta dello Sport	5
Art. 11 Competenze dei responsabili dei servizi.....	5
TITOLO TERZO.....	6
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.....	6
Art. 12 Forme di gestione impianti sportivi con rilevanza economica	6
Art. 13 Forme di gestione impianti sportivi privi di rilevanza economica	7
Art. 14 Garanzie.....	8
Art. 15 Manutenzioni.....	9
Art. 16 Concessioni degli impianti sportivi per esigenze temporanee.....	9
Art. 17 Obblighi del Concessionario.	10
Art. 18 Deposito di oggetti negli impianti.	12
Art. 19 Condizioni dell'impianto.....	12
Art. 20 Pubblicità	12
Art. 21 Attività economiche.....	13
Art. 22 Facoltà del concessionario.....	13
Art. 23 Decadenza	13
Art. 24 Revoca.	14
TITOLO QUARTO	14
UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	14
Art. 25 Obiettivi	14
Art. 26 Soggetti richiedenti.....	14
Art. 27 Modalità presentazione della richiesta	15

COMUNE DI COLLELONGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 28 Assegnazione Palestra	15
Art. 29 Garanzie	15
Art. 30 Manifestazioni, Gare, Saggi	16
Art. 31 Canone d'uso	16
Art. 32 Disposizioni di utilizzo	16
Art. 33 Sospensione e revoca della autorizzazione	17
TITOLO QUINTO	18
TARIFFE	18
Art. 34 - Determinazione tariffe	18
Art. 35 - Modalità di pagamento	18
Art. 36 - Uso gratuito degli impianti	18
TITOLO SESTO	19
RINVII E NORME TRANSITORIE	19
Art. 37- Rinvii	19
Art. 38– Norme transitorie	19
TITOLO SETTIMO.....	20
ALLEGATI.....	20
Richiesta Utilizzo Palestra Scolastica Anno 20____/20____	20
SCHEMA DISCIPLINARE D'USO PALESTRA SCOLASTICA.....	22